



Berna, 26 novembre 2025

Modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

Commento



Sintesi

L'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adeguata a nuove conoscenze scientifiche. La modifica intende consentire il riciclaggio di determinate proteine animali per l'alimentazione di determinati animali da reddito. Per l'allentamento dei requisiti in materia sono previste adeguate misure di sicurezza volte a escludere un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, la modifica mira a mantenere l'equivalenza con il diritto UE, al fine di continuare a garantire il libero scambio.

Situazione iniziale

La modifica proposta dell'OSOAn liberalizza, sulla base di nuove conoscenze scientifiche, il riciclaggio di proteine animali per l'alimentazione di animali da reddito diversi dai ruminanti, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. La modifica allinea anche la legislazione svizzera alle disposizioni modificate del diritto europeo sui sottoprodotti di origine animale¹ e sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione di determinate encefalopatie spongiformi trasmissibili². Nel diritto UE, i divieti e le deroghe di somministrare proteine animali agli animali da reddito non sono disciplinati negli stessi regolamenti che disciplinano il riciclaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. In Svizzera, le disposizioni di entrambi i settori di regolamentazione sono incluse nell'OSOAn con obiettivi e campi di applicazione diversi.

Contenuto del progetto

Dal 1990, per combattere l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in Svizzera e nell'UE sono stati emanati ampi divieti sulla somministrazione di proteine animali agli animali da reddito. Nel corso dell'eradicazione dell'epizootia avvenuta con successo, le possibilità di riciclaggio sono state successivamente ampliate sulla base di principi scientifici con analisi dell'impatto (in particolare da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA).

Il passo successivo è quello di autorizzare le proteine trasformate di suini per l'alimentazione del pollame e anche le proteine trasformate del pollame per i suini. Le proteine trasformate ricavate dagli insetti potranno essere somministrate in futuro non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini e al pollame. Inoltre, la gelatina e il collagene provenienti da ruminanti (ad es. da «precedenti derrate alimentari») potranno essere utilizzati per l'alimentazione dei non ruminanti (pollame, suini, animali acquatici in aziende di acquacoltura, insetti ed equidi).

Tuttavia, i riciclaggi previsti non devono in nessun caso causare una nuova crisi di BSE. Vengono pertanto inclusi requisiti per il «riciclaggio canalizzato» specifico. Essi garantiscono che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti proteine animali trasformate autorizzate esclusivamente per loro (ad es. proteine trasformate del pollame come costituenti degli alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura) riciclate separatamente. Le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che ottengono, trasformano, utilizzano e immagazzinano proteine animali trasformate per l'alimentazione degli animali da reddito devono pertanto essere registrati o autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» dall'autorità cantonale competente o dal controllo ufficiale degli alimenti per animali. Queste registrazioni e autorizzazioni equivalenti all'UE sono, tra l'altro, un prerequisito per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale anche in «catene di riciclaggio canalizzato», come già avviene da diversi anni nell'ambito delle possibilità di riciclaggio attualmente vigenti applicabili alla somministrazione di proteine animali. La nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn; RS...) stabilisce requisiti dettagliati per la separazione lungo le catene degli alimenti per animali al fine di evitare contaminazioni incrociate. In questo modo si creano rigorose condizioni quadro necessarie per escludere qualsiasi rischio per la salute umana e animale.

Per l'esame volto a verificare la presenza di costituenti di origine animale che non possono essere somministrati a determinate specie (ad es. le proteine trasformate di suini non possono contenere costituenti di ruminanti o di pollame) viene designato un laboratorio nazionale di riferimento. Alcuni sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono già oggi essere marcati con trieptanoato di glicerina ai fini della tracciabilità. Pertanto, è necessario designare un laboratorio di riferimento anche per l'esame volto a verificare la presenza di questo marcatore.

Viene quindi creata una nuova norma che consente all'USAV di concedere deroghe ai divieti di somministrazione se questi sono compatibili con le norme e i trattati internazionali.

Per la fabbricazione di concimi possono essere utilizzati alcuni sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati agli animali. Gli oneri di sicurezza mirano a ridurre al minimo il rischio che tali concimi vengano ingeriti dagli animali. Anche il frass (escrementi di insetti) può in futuro essere utilizzato come concime se viene prima sottoposto a un trattamento termico.

Infine, vengono incluse disposizioni sulla cremazione degli animali e sulla somministrazione di corpi di animali di piccola taglia e animali da zoo ad animali carnivori nella propria azienda detentrica.

¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1719 del 20 giugno 2024, GU L 1719 del 21.6.2024, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/328 del 19 febbraio 2025, GU L 328 del 20.2.2025, pag. 1.

Commento ai singoli articoli

Ingresso

È necessaria una base esplicita in una legge formale per il nuovo obbligo di notifica e autorizzazione nonché per la registrazione delle aziende alimentari e degli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono fare uso del «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 32 c–32 e. Gli articoli 159 a e 160 capoversi 1–3 della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione e, in particolare, di limitarne e vietarne l'immissione in commercio e l'utilizzo e di sottoporli all'obbligo di omologazione. Ai sensi dell'articolo 158 LAgr, per mezzi di produzione si intendono anche gli alimenti per animali. Questi possono essere immessi sul mercato unicamente se sono sicuri e non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali (art. 7 dell'ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali [OsAlA; RS 916.307]). Di conseguenza, l'obbligo di notifica e di autorizzazione e la registrazione servono a soddisfare i requisiti per gli alimenti per animali.

Per la designazione di un laboratorio nazionale di riferimento responsabile dell'esame volto a verificare la presenza di costituenti di origine animale, deve essere incluso nell'ingresso l'articolo 42 capoverso 1 lettera c LFE.

Art. 2 cpv. 2 lett. g, frase introduttiva e^{2bis} lett. c

L'espressione «prodotti del metabolismo» è sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame». Inoltre, il termine tedesco «Düngemittel» è sostituito dal nuovo termine «Dünger» (v. commento all'art. 3).

Art. 2a cpv. 3

Se i prodotti derivati vengono utilizzati come alimenti per animali e concime, in genere non hanno un punto finale (per «punto finale» si intende la fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute umana e animale e per l'ambiente). Esistono tuttavia eccezioni specifiche disciplinate nell'allegato 1a numero 6, che riguardano «alimenti finiti per animali da compagnia» in fusti e imballaggi pronti per l'uso e «substrati di coltura pronti per la vendita». Vi è inoltre il rimando al regolamento delegato (UE)³ 2023/1605, nel quale sono previste ulteriori deroghe.

Art. 3 lett. h^{bis}, i e m^{bis}–n^{ter}

Vengono introdotte nuove definizioni e adattate le espressioni in uso.

Let. h^{bis}: vengono apportate modifiche redazionali e formali alla definizione di «proteine animali trasformate» per renderla più comprensibile. Se la definizione nel testo dell'ordinanza è utilizzata in relazione a una specie animale specificamente nominata, il termine «animale» viene omissso a causa della ridondanza (ad es. proteine trasformate di suini).

Let. i: l'espressione «farina di pesce» viene adeguata alla definizione del diritto UE.

Let. m^{bis}: il «riciclaggio canalizzato» è il riciclaggio separato di sottoprodotti di origine animale lungo la catena degli alimenti per animali da reddito al fine di impedire contaminazioni incrociate (v. commento all'art. 32a). Lo scopo di questa procedura è garantire che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro.

Let. m^{ter}: l'espressione «alimenti per animali da compagnia» è adattata conformemente alla definizione del diritto UE.

Let. n e n^{bis}: per adeguarsi alla normativa europea, l'attuale espressione «prodotti del metabolismo» viene sostituita da «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame». I campi di applicazione delle nuove espressioni sono delimitati in maniera più rigorosa per categorie animali. La definizione di «liquame» («con o senza lettiera») comprende anche il termine «letame» utilizzato nella pratica.

Let. n^{ter}: analogamente al diritto UE, è ora definita anche l'espressione «frass». Quest'ultima è ripresa anche nelle versioni tedesca e italiana dell'ordinanza, poiché comunemente in uso nel settore. Nel diritto europeo sono invece usate in tedesco e italiano le espressioni, rispettivamente, «Insektenkot» e «escrementi di insetti».

Art. 5 lett. d

Il rimando all'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet; RS 812.212.27) viene adeguato. Il rimando non è più all'allegato 4 ma all'articolo 10c OMVet. La categoria 1 include pertanto i sottoprodotti di origine animale di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o preparati elencati all'allegato 4 OMVet (ad es. stilbeni), nonché sostanze farmacologicamente attive vietate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). Le sostanze farmacologicamente attive vietate sono disciplinate nell'elenco 4 dell'allegato dell'ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.13). Questo elenco rimanda a sua volta alla tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010⁴, nel quale sono elencate le varie sostanze (ad es. clorpromazina).

³ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/860, GU L, 2024/860, 19.3.2024.

Art. 6 lett. c, f e h

Le modifiche alle lettere c e h sono necessarie perché sono state introdotte e adattate definizioni (v. commento all'art. 3). Inoltre, viene aggiornato il rimando alla legislazione alimentare nella lettera f.

Art. 10 cpv. 3 lett. a, f e f^{bis}

La modifica alla lettera a è necessaria perché sono state introdotte e adattate definizioni (v. commento all'art. 3). L'espressione «prodotti del metabolismo» è sostituita dai termini «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame», ma il senso dell'articolo rimane invariato. Per «liquame» si intende liquame greggio, il cui impiego in Svizzera non è soggetto a notifica. Inoltre, il rimando alla lettera f deve essere adattato alla nuova numerazione degli articoli (ex art. 34, ora art. 33a). Inoltre, la somministrazione di corpi di animali di piccola taglia e animali da zoo ad animali carnivori nella propria azienda detentrica ai sensi dell'articolo 33b è esentato dall'obbligo di notifica (lett. f^{bis}).

Art. 11 cpv. 1

In futuro, gli impianti e gli stabilimenti che necessitano di un'autorizzazione da parte del veterinario cantonale per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 11 saranno elencati nell'allegato 1b numero 1. L'allegato 1b numeri 2 e 3 elenca le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che richiedono la registrazione o l'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 32d e 32e.

La farina di pesce, le proteine trasformate di insetti d'allevamento, nonché il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono essere prodotti solo in impianti separati (cfr. ORSOAn), che devono richiedere un'autorizzazione conformemente all'articolo 11. I Cantoni esercitano la vigilanza sugli impianti conformemente all'articolo 46 capoverso 1.

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva e art. 13a

Il rimando all'articolo 13 viene integrato con l'abbreviazione dell'atto normativo in modo da poter essere utilizzato negli articoli 32g e 36 cpv. 2.

Inoltre, è stato inserito un nuovo articolo 13a che obbliga l'USAV a tenere e pubblicare elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate e degli impianti e stabilimenti autorizzati. Questa disposizione crea la base giuridica per la prassi attuale.

Art. 14, parte introduttiva

L'articolo ha per oggetto le possibilità di revoca dell'autorizzazione e del divieto di commercio o di eliminazione. La frase introduttiva è modificata per permettere ai servizi veterinari cantonali di sospendere o revocare l'autorizzazione non soltanto se durante i controlli vengono riscontrate gravi inadempienze, ma anche se si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto.

Art. 15 cpv. 1

I rimandi all'allegato 2 sono stati adattati alla nuova struttura.

Art. 17

Sia l'articolo 17, che disciplina la «notifica della quantità eliminata», sia l'articolo 39 sulla «garanzia di eliminazione in Svizzera» sono finalizzati a conoscere le quantità di sottoprodotti critici per l'eliminazione e a garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (scopo dell'OSOAn ai sensi dell'art. 1 lett. c). Di conseguenza, le due disposizioni devono essere armonizzate. L'elenco dell'articolo 39 capoverso 3 è integrato nell'articolo 17 capoverso 2. L'articolo 39 capoverso 3 rimanda pertanto all'articolo 17 capoverso 2. Non è così più necessario notificare la quantità eliminata di pelli e pelame, contenuto dello stomaco e dell'intestino, liquame e frass, resti alimentari, prodotti secondo l'articolo 7 lettera d e prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente. La notifica non è più necessaria nemmeno se il peso totale è inferiore a 1000 kg all'anno. Per questi prodotti e in caso di peso inferiore a 1000 kg all'anno non è infine richiesta la garanzia di presa in consegna di cui all'articolo 39.

Art. 20 cpv. 1 e 2

In entrambi i capoversi viene corretto un errore. In generale, alle attività non soggette a notifica e registrazione si applica una deroga alle prescrizioni concernenti l'identificazione e le schede d'accompagnamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3. Tuttavia, tale deroga non si applica alla «raccolta e all'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare». Le aziende alimentari sono esenti dall'obbligo di notifica e registrazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera d, perché sono già registrate o autorizzate secondo il diritto alimentare. Tuttavia, una corretta identificazione dei sottoprodotti di origine animale è particolarmente importante in queste aziende alimentari.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

Il rimando all'allegato 4 è sostituito dal rimando all'articolo 10c OMVet (v. commento all'art. 5 lett. d). Il titolo dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e il nome del Dipartimento federale dell'interno sono sostituiti dalle abbreviazioni ODerr e DFI.

Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 e cpv. 2

L'espressione «concimi organici» viene sostituita da «concimi» (cpv. 1 lett. b n. 2 e 3) e l'espressione «materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici» da «farine di carne e di ossa» (cpv. 1 lett. b n. 3).

Inoltre, l'espressione «prodotti del metabolismo» al capoverso 2 viene sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame» (v. commento all'art. 3).

Art. 25a

Vengono stabilite nuove condizioni per la cremazione degli animali. Poiché il diritto UE prevede solo la cremazione di animali da compagnia e di equidi, non esistono regolamentazioni per la cremazione di corpi di animali di altre specie. In futuro, in Svizzera sarà consentito cremare animali da compagnia ed equidi. La cremazione di animali di altre specie è consentita solo se provengono da aziende detentrici di animali svizzeri e se il veterinario responsabile dell'effettivo di provenienza fornisce previamente al crematorio un attestato scritto della causa della morte dell'animale che escluda qualsiasi segno sospetto di epizootia. Nelle autorizzazioni rilasciate in virtù del combinato disposto dell'articolo 11 e dell'allegato 1b numero 17 dovrà in futuro essere precisato a quali specie animali si applicano. Gli animali che presentano segni di epizootia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–71 OFE non possono essere cremati in un crematorio, ma secondo una procedura specifica. I crematori di animali sono tenuti a tenere un registro su cui figurano la provenienza, la specie e il numero di animali cremati.

Titolo prima dell'art. 27 e art. 28, nonché art. 27, rubrica, e art. 28, rubrica

I divieti di somministrazione e le deroghe generali per l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito sono ora disciplinati in sezioni separate, in modo che le disposizioni sulla somministrazione di sottoprodotti di origine animale agli animali da reddito in caso di «riciclaggio canalizzato» possano essere incluse come deroga speciale nelle sezioni successive. Le rubriche degli articoli 27 e 28 diventano quindi superflue.

Art. 27 cpv. 3 lett. e e 4

Per mantenere l'equivalenza con il diritto UE, il divieto di somministrazione agli animali da reddito viene esteso ai «foraggi verdi» nel capoverso 3. La novità consiste nel fatto che non è consentito il pascolo per un periodo di almeno 21 giorni dopo l'applicazione del concime contenente sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del liquame, del contenuto dello stomaco e dell'intestino e dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 28 capoverso 1 (deroghe al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito). Inoltre, non è consentito somministrare ad animali da reddito foraggi verdi tagliati prima del periodo di attesa di 21 giorni. L'obiettivo è evitare che gli animali da reddito ingeriscano concime contenente proteine animali vietate per la somministrazione. La deroga per il liquame, il contenuto dello stomaco e dell'intestino e i prodotti di origine animale di cui all'articolo 28 capoverso 1 non indica che tale pratica è opportuna, ma che questo aspetto non è oggetto della presente disposizione. Inoltre, il contenuto dello stomaco e dell'intestino e il liquame rientrano nel campo di applicazione dell'OSOAn solo in determinati casi (art. 2 cpv. lett. g).

La competenza di stabilire in un'ordinanza metodi tecnici e valori soglia per l'attuazione dei capoversi 1–3 era precedentemente conferita all'USAV. Ora è attribuita al DFI, in quanto i metodi sono definiti nell'ordinanza dipartimentale (ORSOAn). La competenza di stabilire criteri per prevenire le contaminazioni incrociate tra alimenti per animali per diverse specie è già stabilita all'articolo 32a. Il capoverso 4 viene ridotto di conseguenza e disciplina ora solo la competenza del DFI di determinare, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, i metodi e i valori soglia per i capoversi 1–3.

Art. 28

L'articolo viene ristrutturato in modo che il capoverso 1 elenchi le deroghe generali al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito.

Al capoverso 2 viene aggiunta la possibilità di somministrare collagene e gelatina di ruminanti ai non ruminanti. Il diritto veterinario dell'UE non prevede requisiti specifici al riguardo. Poiché, secondo l'EFSA, la somministrazione di collagene e gelatina non comporta praticamente alcun rischio significativo di BSE, analogamente al diritto UE non occorre includere nell'OSOAn requisiti speciali per il «riciclaggio canalizzato». Tuttavia, è necessario garantire in ogni caso una separazione e un'identificazione corrette. Oltre ai requisiti dell'OSOAn, si applicano anche i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAIA e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, [OLAIA; RS 916.307.1]). Come elemento di sicurezza, l'articolo 44 OsAIA prescrive l'applicazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (sistema HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point). Nella [guida per la creazione e l'attuazione dei sistemi HACCP](#) (disponibile in tedesco e francese)⁵ i «prioni», che comprendono anche l'agente patogeno della BSE, vengono espressamente menzionati come rischi biologici da tenere in considerazione. Il potenziale rischio che gli alimenti per ruminanti possano contenere collagene e gelatina di ruminanti deve quindi essere incluso nel sistema HACCP. A tal fine, è necessario definire misure adeguate per escludere contaminazioni incrociate.

Il capoverso 3 stabilisce condizioni uniformi per i sottoprodotti di origine animale esentati dal divieto di somministrazione.

Titolo prima dell'art. 28a e art. 28a

L'USAV avrà ora la possibilità di autorizzare esperimenti in materia di alimentazione di durata limitata che esulano dal divieto di cui all'articolo 27. Con questa autorizzazione, animali impiegati per esperimenti in materia di alimentazione che precedentemente non potevano essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari possono ora esserlo se non rappresentano alcun rischio per i consumatori. La compatibilità con le norme e i trattati internazionali limita deliberatamente il campo di applicazione di tali autorizzazioni derogatorie. Per il commercio internazionale, occorre tenere conto in particolare dell'equivalenza san cita dall'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81, all. 11). Pertanto, le somministrazioni già autorizzate nell'UE devono essere rese possibili anche in Svizzera fino a quando il diritto svizzero non sarà adeguato di conseguenza. Neanche in futuro potranno essere autorizzate ulteriori deroghe senza una base tecnica in termini di sicurezza per l'essere umano e gli animali e di compatibilità con le norme internazionali.

⁵ Agroscope, Posieux. HACCP in Futtermittelbetrieben. Leitfaden für die Erstellung und Umsetzung der Konzepte / Le HACCP dans les entreprises du secteur de l'alimentation animale. Guide pour la création et la mise en œuvre des concepts. Aprile 2014.

Titolo prima dell'art. 29

Gli articoli 29–32 stabiliscono le possibilità di riciclaggio di proteine animali e le condizioni quadro da rispettare. La sezione disciplina quindi le deroghe al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato. Il rimando è adeguato di conseguenza.

Art. 29–32 (aspetti generali)

Vengono estese le possibilità di utilizzare materiali da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 negli alimenti per animali da reddito. Le proteine trasformate di suini sono ora autorizzate per l'alimentazione del pollame, quelle del pollame per i suini (art. 30a e 30b). Inoltre, in futuro le proteine derivate dagli insetti potranno essere somministrate non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini o al pollame (art. 31a). Le condizioni quadro per il «riciclaggio canalizzato» assicurano che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro. Per escludere un potenziale rischio di BSE dovuto alle contaminazioni incrociate, la separazione lungo la catena degli alimenti per animali è fondamentale (v. commento all'art. 32a). Inoltre, vengono prescritti metodi di trasformazione che garantiscono, tramite l'essiccazione e il trattamento termico (o in parte altri procedimenti), la sicurezza dei rispettivi prodotti derivati per la produzione di alimenti per animali.

Se si producono alimenti per animali contenenti diversi componenti di origine animale, i requisiti dei singoli articoli si sovrappongono. Ad esempio, alla produzione di alimenti per suini con proteine animali trasformate del pollame e proteine animali trasformate derivate da insetti si applicano contemporaneamente le disposizioni degli articoli 30b e 31a. Oltre alle regolamentazioni di diritto veterinario, si applicano i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAlA e OLAlA).

Art. 29

Per l'ottenimento di materiale greggio nelle aziende alimentari e per la produzione di farina di pesce negli stabilimenti di trasformazione non è richiesta alcuna registrazione (art. 32d cpv. 1) o autorizzazione specifica (art. 32e) per il «riciclaggio canalizzato». A livello di alimenti per animali (stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento), vi è un rischio maggiore che gli alimenti per animali contenenti farina di pesce siano contaminati da componenti non autorizzate o, al contrario, che gli alimenti per i ruminanti (svezzi) siano contaminati da farina di pesce. Pertanto, per tali stabilimenti sono prescritti un obbligo di notifica (art. 32c cpv. 2) e un'autorizzazione specifica (art. 32e cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 35 e 37). Il controllo ufficiale del «riciclaggio canalizzato» è disciplinato dall'articolo 46 capoverso 2. Questa regolamentazione è in linea con il diritto UE e tiene conto dei rischi di contaminazione nei diversi livelli della filiera.

Il materiale greggio della farina di pesce proviene dalla pesca o da aziende di acquacoltura. Per la trasformazione in farina di pesce sono prescritti impianti separati (cfr. ORSOAn). Per la produzione di farina di pesce è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 11. La sorveglianza della produzione «esclusiva di farina di pesce pura» avviene nell'ambito dei controlli dell'«eliminazione» ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1.

Art. 30–31

Per il «riciclaggio canalizzato» di prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame e proteine miste trasformate di non ruminanti, le aziende e gli stabilimenti devono essere notificati (art. 32c cpv. 1 e 2) e necessitano di una registrazione (art. 32d cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 2) o di un'autorizzazione specifica (art. 32e cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 3) in tutte le fasi della catena (ottenimento di materiale greggio, trasformazione e alimenti per animali). Il controllo ufficiale deve essere effettuato per le aziende e gli stabilimenti a tutti i livelli in conformità con l'articolo 46 capoverso 2.

Art. 31a

All'ottenimento del materiale greggio (allevamento di insetti fino all'uccisione) si applicano le prescrizioni sulla produzione primaria. A partire dalla fase di produzione della farina di insetti d'allevamento (proteine trasformate di insetti d'allevamento), la situazione delle autorizzazioni e dei controlli è analoga a quella descritta nel commento all'articolo 29 per la farina di pesce (autorizzazione di cui all'art. 11).

Art. 32

Il materiale greggio per la somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico può provenire anche dai ruminanti. Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione non sono soggetti ad alcuna registrazione o autorizzazione specifica per il riciclaggio canalizzato nelle fasi di «ottenimento e trasformazione». Tuttavia, devono notificarlo (art. 32c cpv. 1). Per gli stabilimenti per la produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento è prevista la notifica (Art. 32c cpv. 2) e un'autorizzazione specifica (art. 32e cpv. 2 in combinato disposto con l'all. 1b n. 3). Lo scopo è evitare che gli alimenti per ruminanti contengano tali prodotti derivati.

Titolo prima dell'art. 32a

L'introduzione della sezione 2a permette di separare i requisiti tecnici da quelli amministrativi (sezione 2b) in caso di riciclaggio canalizzato.

Art. 32a

In ogni livello del «riciclaggio canalizzato» devono essere rispettati i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali. L'articolo non fa più riferimento al regolamento «TSE» (CE) 999/2001⁶, poiché i requisiti materiali sono stabiliti nella nuova ordinanza del DFI menzionata nell'articolo (cfr. ORSOAn).

Art. 32b

Chiunque, in caso di «riciclaggio canalizzato», trasporti o immagazzini alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati ad altre specie animali (ad es. trasporto di proteine trasformate di suini da somministrare al pollame seguito dal trasporto di proteine trasformate di pollame da somministrare a suini) deve garantire la separazione lungo la catena degli alimenti per animali (art. 32a in combinato disposto con l'ORSOAn). Questo obiettivo può essere raggiunto effettuando una pulizia secondo una procedura documentata che impedisca le contaminazioni incrociate. Il piano di pulizia deve essere approvato dall'autorità competente. L'autorità cantonale è responsabile del trasporto e dell'immagazzinamento fino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, mentre il controllo ufficiale degli alimenti per animali è responsabile del trasporto e dell'immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali (v. commento agli art. 45 e 46). I dati e i documenti attestanti le pulizie effettuate devono essere conservati per almeno due anni.

Oltre all'approvazione del piano di pulizia, l'attività di trasporto sino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali deve essere notificata all'autorità cantonale competente, che la registra conformemente all'articolo 10 capoversi 1 e 5. Sono invece disciplinate dall'OsAla la notifica e la registrazione dell'attività di trasporto dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, che rientra nell'ambito di competenza del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Titolo prima dell'art. 32c

Viene aggiunta una nuova sezione sui requisiti amministrativi in caso di «riciclaggio canalizzato», in cui sono introdotti l'obbligo di notifica, la registrazione, l'obbligo di autorizzazione e le relative disposizioni. Queste disposizioni si applicano in aggiunta all'obbligo di notifica e di autorizzazione e alla registrazione previsti dal diritto sulle derrate alimentari (art. 11 cpv. 3 della legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0] in combinato disposto con gli art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 1 ODerr), dall'OSOAn (art. 10 cpv. 1 e 5 e art. 11 cpv. 1) e dal diritto sugli alimenti per animali (art. 46 e segg. OsAla).

Art. 32c

Questo articolo disciplina l'obbligo di notifica per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione e immagazzinamento che intendono fare uso del «riciclaggio canalizzato».

Capoversi 1 e 4: le aziende alimentari (ad es. macelli e stabilimenti di sezionamento) e gli stabilimenti di trasformazione (di sottoprodotti di origine animale in proteine animali trasformate) di cui all'allegato 1b numeri 21–24 e 31–34 che ottengono e trasformano sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito di cui agli articoli 29–32 o che trasformano tali prodotti devono notificare previamente il «riciclaggio canalizzato», unitamente alle informazioni necessarie a tal fine, all'autorità cantonale competente (v. commento agli art. 45 e 46).

Analogamente al diritto UE, alcuni dei tipi di aziende soggette a notifica conformemente al capoverso 1 non richiedono una registrazione (art. 32d) o un'autorizzazione specifica (art. 32e) per il «riciclaggio canalizzato». In tali aziende, l'attuazione dei requisiti ad esse applicabili viene sorvegliata nell'ambito dei controlli previsti dalla legislazione alimentare o dall'articolo 46 capoverso 1 OSOAn.

Capoversi 2 e 4: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numeri 35 e 37 che immagazzinano e utilizzano sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito di cui agli articoli 29–32 devono notificare previamente il «riciclaggio canalizzato», unitamente alle informazioni richieste a tal fine, al controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Capoversi 3 e 4: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all'allegato 1b numeri 25 e 36 che, ricorrendo al «riciclaggio canalizzato», producono alimenti composti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria (i cosiddetti preparatori a domicilio) devono notificarlo previamente all'autorità cantonale competente, unitamente alle informazioni richieste a tal fine. Se per la produzione vengono impiegati additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscelate, la notifica va effettuata presso il controllo ufficiale degli alimenti per animali. Questa ripartizione delle competenze è dovuta al fatto che, secondo il diritto vigente (art. 47 cpv. 2 OsAla), le aziende della produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscelate che li contengono devono già notificare tale attività al controllo ufficiale degli alimenti per animali. Le aziende della produzione primaria che producono altri alimenti per animali devono notificarlo all'autorità cantonale competente (art. 46 cpv. 2 OsAla in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza concernente la produzione primaria [RS 916.020]).

Immagazzinamento: nel quadro del «riciclaggio canalizzato», è necessario distinguere tra l'immagazzinamento come attività principale o come attività accessoria dello stabilimento. Se si tratta di uno stabilimento di immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale trasformati sfusi o di alimenti sfusi per animali contenenti tali prodotti (attività principale), si applicano gli articoli 32c capoverso 2 e 32e capoverso 2 in combinato disposto con l'allegato 1b numero 37. Conformemente all'articolo 32b, per immagazzinare sottoprodotti di origine animale trasformati sfusi o alimenti sfusi per animali contenenti tali prodotti, lo stabilimento deve inoltre disporre di un piano di pulizia (v. commento all'art. 32b). Non sono necessarie ulteriori notifiche, registrazioni o autorizzazioni per questa attività se sottoprodotti di origine animale trasformati o alimenti sfusi per animali contenenti tali prodotti vengono immagazzinati presso un'azienda alimentare o uno stabilimento di trasformazione o produzione di alimenti per animali (attività accessoria) notificato conformemente all'articolo 32c, registrato conformemente all'articolo 32d o autorizzato conformemente all'articolo 32e. Le disposizioni relative all'immagazzinamento in caso di «riciclaggio canalizzato» si applicano esclusivamente a sottoprodotti di origine animale trasformati sfusi o ad alimenti sfusi per animali contenenti

⁶ V. nota a piè di pagina 2.

tali prodotti (art. 32c cpv. 2 e 32e cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1b numero 37). Per l'immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale – ossia prima della loro trasformazione in sottoprodotti di origine animale trasformati – e di sottoprodotti di origine animale trasformati non sfusi o di alimenti per animali contenenti tali prodotti non sfusi vige l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 1b numero 18.

Trasporto: chi trasporta sottoprodotti di origine animale non necessita di una registrazione o di un'autorizzazione specifica per il «riciclaggio canalizzato» e non deve pertanto notificarlo. In virtù dell'articolo 10 capoversi 1 e 5, la notifica e la registrazione dell'attività di trasporto sino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali vanno effettuate presso l'autorità cantonale competente. La notifica e la registrazione dell'attività di trasporto dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, di competenza del controllo ufficiale degli alimenti per animali, avvengono invece conformemente all'OsAIA. In caso di «riciclaggio canalizzato» le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione devono tuttavia garantire che vengano trasportati soltanto sottoprodotti di origine animale che sono stati riciclati separatamente. Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali garantiscono (attraverso specifiche ai loro fornitori e controlli in entrata) di ricevere proteine animali trasformate e altri prodotti derivati consentiti per la rispettiva specie animale che sono stati riciclati separatamente, e che gli alimenti per animali siano prodotti, immagazzinati e consegnati senza contaminazioni con alimenti per animali vietati per la rispettiva specie animale di destinazione. La sorveglianza ufficiale viene garantita dall'autorità competente per il rispettivo livello della filiera. Ciò può includere anche la verifica dei piani di pulizia e della loro attuazione documentata, soprattutto se i sottoprodotti di origine animale monovarietali o gli alimenti per animali che li contengono sono trasportati «sfusi» (senza confezione o imballaggio; v. commento all'art. 32b).

Art. 32d

Questo articolo disciplina la registrazione di aziende alimentari e di stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali che intendono fare uso del «riciclaggio canalizzato» e che l'hanno notificato conformemente all'articolo 32c.

Capoverso 1: in base alla notifica effettuata conformemente all'articolo 32c capoverso 1, le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato 1b numeri 21–24 vengono registrati dall'autorità cantonale competente.

Capoverso 2: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all'allegato 1b numero 25 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria (i cosiddetti preparatori a domicilio), vengono registrati dall'autorità cantonale competente sulla base della notifica effettuata conformemente all'articolo 32c capoverso 3. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscele, vengono registrati dal controllo ufficiale degli alimenti per animali sulla base della notifica effettuata conformemente all'articolo 32c capoverso 3.

Art. 32e

Questo articolo disciplina l'obbligo di autorizzazione per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono fare uso del «riciclaggio canalizzato» e che l'hanno notificato conformemente all'articolo 32c.

Capoversi 1 e 4: le aziende alimentari (ad es. macelli e stabilimenti di sezionamento) e gli stabilimenti di trasformazione (di sottoprodotti di origine animale in proteine animali trasformate) di cui all'allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

L'autorizzazione è rilasciata se, in particolare, sono soddisfatti i requisiti per il «riciclaggio canalizzato» di cui agli articoli 29–32. Oltre ai metodi di trasformazione da rispettare, devono essere osservati anche i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali (v. commento all'art. 32a). I requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione sono disciplinati dagli articoli 2–29 ORSOAn. Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente deve verificare in loco che i requisiti edilizi e gestionali determinanti siano soddisfatti.

Capoversi 2 e 4: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

L'autorizzazione è rilasciata se, in particolare, sono soddisfatti i requisiti per il «riciclaggio canalizzato» di cui agli articoli 29–32. Oltre ai metodi di trasformazione da rispettare, devono essere osservati anche i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali (v. commento all'art. 32a). I requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione sono disciplinati dagli articoli 30–41 ORSOAn. Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente deve verificare in loco che i requisiti edilizi e gestionali determinanti siano soddisfatti.

Capoversi 3 e 4: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all'allegato 1b numero 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria (i cosiddetti preparatori a domicilio), necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscele, necessitano di un'autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

L'autorizzazione è rilasciata se, in particolare, sono soddisfatti i requisiti per il «riciclaggio canalizzato» di cui agli articoli 29–32. Oltre ai metodi di trasformazione da rispettare, devono essere osservati anche i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali (v. commento all'art. 32a). Le disposizioni vigenti per gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali si applicano anche ai preparatori a domicilio (art. 30–41 ORSOAn). Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente deve verificare in loco che i requisiti edilizi e gestionali determinanti siano soddisfatti. All'immagazzinamento e all'utilizzo di alimenti composti per animali da reddito preparati a domicilio in aziende della produzione primaria è applicabile l'articolo 51 ORSOAn.

Art. 32f

Questo articolo descrive le formalità di autorizzazione. L'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» è concessa per un massimo di dieci anni. Questo vale anche se le autorizzazioni in materia di diritto sulle derrate alimentari delle aziende (in parte uguali) sono valide per un periodo di tempo illimitato.

Art. 32g e 32h

L'autorità cantonale competente (v. commento agli art. 45 e 46) deve inserire le aziende alimentari o gli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione. All'USAV viene richiesto di integrare e pubblicare le aziende e gli stabilimenti registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato dall'autorità competente negli elenchi di cui all'articolo 13a.

Il controllo ufficiale degli alimenti per animali deve invece tenere e pubblicare elenchi degli stabilimenti da esso registrati e autorizzati per il «riciclaggio canalizzato».

Art. 32i

Se riscontra gravi inadempienze o constata che i provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, l'autorità competente (v. commento agli art. 45 e 46) può non solo sospendere o revocare le autorizzazioni, ma anche vietare temporaneamente o permanentemente agli stabilimenti registrati di effettuare il «riciclaggio canalizzato».

Art. 32j

Gli stabilimenti registrati o autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» devono elaborare un piano di controllo autonomo.

Nell'ORSOAn il DFI prevede inoltre che in determinati stabilimenti il funzionamento delle misure del controllo autonomo venga verificato mediante prelievi e analisi.

Art. 33 cpv. 6

La separazione lungo la catena degli alimenti per animali secondo l'articolo 32a comprende anche le interfacce per la produzione di alimenti per animali da compagnia, soprattutto se negli stabilimenti e negli impianti vengono prodotti sia alimenti per animali da compagnia sia quelli per animali da reddito. Il DFI deve quindi avere la competenza, analogamente all'articolo 32a, di definire per la produzione di alimenti per animali da compagnia i criteri per delimitarli dagli alimenti per animali da reddito.

Art. 33a (ex art. 34) cpv. 1, frase introduttiva e 3

L'articolo 33a corrisponde al precedente articolo 34. Nel capoverso 3, per completezza, è stato inserito il rinvio all'allegato 4 numero 33. Nel capoverso 1, per motivi di coerenza, l'espressione «animali da compagnia» è stata sostituita da «animali carnivori». L'obiettivo principale di questo articolo è permettere di somministrare, ad esempio, ad animali da zoo o a uccelli necrofagi corpi di animali che non presentano segni di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali oppure permettere a una macelleria di consegnare direttamente ai detentori di animali sottoprodotti di origine animale.

Art. 33b

È prevista la creazione di una nuova base legale per la pratica, applicata da anni, di somministrare cadaveri di piccoli animali, come topi o pulcini morti, agli animali carnivori (rettili, anfibi, uccelli e animali con esigenze nutrizionali particolari) nella propria azienda di detenzione di animali. Questa nuova disposizione permette anche gli zoo di alimentare i propri animali con altri animali di loro proprietà. In questi casi i detentori di animali, tra cui anche gli zoo, sono esentati dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 10 capoverso 3 lettera f^{bis}.

Titolo prima dell'art. 34 e art. 34

Il laboratorio Agroscope è ora designato come laboratorio nazionale di riferimento per l'esame volto a verificare la presenza di costituenti di origine animale che non possono essere somministrati a determinate specie animali. Per quanto concerne gli «alimenti per animali», questo aspetto è già regolamentato dal diritto sugli alimenti per animali. Tuttavia, nell'ambito delle nuove possibilità di riciclaggio, deve essere possibile analizzare la monovarietà dei sottoprodotti di origine animale in campioni prelevati nell'ambito dei controlli autonomi e in campioni ufficiali nelle fasi della filiera a monte della produzione di alimenti per animali. Il laboratorio che esamina i campioni ufficiali è lo stesso che già esamina e valuta gli alimenti per animali in base al diritto in materia, applicando le stesse procedure in uso nell'UE.

Il collaudato sistema di controllo degli alimenti per animali dovrà essere adattato e ampliato alle possibilità di riciclaggio effettivamente utilizzate. Se, ad esempio, in futuro in Svizzera si produrranno proteine animali trasformate riciclate separatamente o se gli alimenti per animali contenenti tali proteine saranno importati direttamente nelle aziende detentrici di animali, i campioni dovranno essere prelevati e analizzati anche in loco. A livello delle aziende della produzione primaria, devono essere adattate le direttive tecniche e i manuali di controllo per i controlli della produzione primaria.

Determinati sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono già essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH) ai fini della tracciabilità, secondo la legislazione vigente. Pertanto, è necessario designare un laboratorio di riferimento anche per la rilevazione di questo marcatore.

Il DFI deve avere la competenza di specificare in un'ordinanza dipartimentale i metodi di prelievo e di analisi per i nuovi livelli della filiera interessati e anche per il GTH.

Titolo prima dell'art. 34a

Oltre alla produzione, anche l'uso di concime contenente farina animale viene ora regolamentato in questa sezione.

Art. 34b

In linea con il diritto dell'UE, si intende evitare che «le farine di carne e di ossa di sottoprodotti di origine animale della categoria 2» non autorizzate per la somministrazione vengano ingerite dagli animali. In futuro, il concime dovrà essere miscelato con determinati sottoprodotti di origine animale vietati per l'alimentazione animale (ad es. calce, compost), in modo che non venga mangiato dagli animali (cpv. 1). Nell'ordinanza sui concimi (OCon; RS 916.171) sarà introdotto un periodo transitorio di due anni per permettere agli stabilimenti che producono questi tipi di concime, già autorizzati e immessi sul mercato, di adeguarsi alle nuove disposizioni. Secondo il capoverso 2, l'USAV può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale dell'ambiente, autorizzare altri costituenti per la miscela se la loro efficacia è equivalente a quella dei costituenti di cui al capoverso 1. Al capoverso 3 vengono definite le eccezioni per la miscela dei costituenti.

Art. 34c

Viene ora regolamentato anche l'utilizzo di concime contenente farine animali (farine di carne e di ossa) della categoria 2. Inoltre, è conferito al DFI la competenza di stabilire, analogamente all'allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/2011⁷, misure volte a evitare che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per l'alimentazione animale.

Art. 36 cpv. 2

Vista la modifica dell'articolo 13 (aggiunta dell'abbreviazione), in questo articolo è possibile impiegare l'abbreviazione O-SIFA al posto di «ordinanza concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare» (RS 916.408).

Art. 39 cpv. 3

Si veda il commento all'articolo 17.

Art. 45

La disposizione relativa all'esecuzione viene adeguata. Ciò riguarda principalmente la responsabilità delle notifiche (art. 32c), delle registrazioni (art. 32d in combinato disposto con l'all. 1b n. 2), delle autorizzazioni (art. 32e in combinato disposto con l'all. 1b n. 3) e dell'approvazione del piano di pulizia (art. 32b) per il «riciclaggio canalizzato».

Capoverso 1: il veterinario cantonale è responsabile dei macelli. Negli stabilimenti di sezionamento, a seconda dell'organizzazione cantonale di esecuzione, può essere responsabile il veterinario cantonale o il chimico cantonale, che è anche l'autorità responsabile delle altre aziende alimentari. Il veterinario cantonale è inoltre responsabile degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria. Il veterinario cantonale è infine l'autorità cui compete l'approvazione del piano di pulizia per il trasporto e l'immagazzinamento sino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali.

Capoverso 2: la responsabilità degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento incombe al controllo ufficiale degli alimenti per animali (Agroscope). Quest'ultimo è responsabile anche degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato e impiegando additivi o premiscele, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria. Il controllo ufficiale degli alimenti per animali è infine l'autorità cui compete l'approvazione del piano di pulizia per il trasporto e l'immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali.

Art. 46

Il capoverso 1 rimane invariato e si applica agli impianti e agli stabilimenti di cui all'allegato 1b numero 1. Per il controllo ufficiale degli stabilimenti autorizzati o registrati per il riciclaggio canalizzato conformemente agli articoli 32d o 32e (v. all. 1b n. 2 e 3) viene introdotto il nuovo capoverso 2. L'autorità competente (v. commento all'art. 45) è tenuta a controllare questi stabilimenti almeno una volta all'anno. Affinché possa essere impiegata in seguito, al capoverso 3 è stata infine aggiunta l'abbreviazione dell'atto normativo.

Art. 48a

Gli stabilimenti registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato secondo gli articoli 10 e 11 (v. all. 1b n. 10) devono disporre della nuova registrazione o della nuova autorizzazione di cui agli articoli 32d e 32e al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica.

Modifica di un altro atto normativo

Ordinanza sui concimi (OCon; RS 916.171)

Art. 44a

All'articolo 44a OCon è necessario definire disposizioni transitorie per i nuovi requisiti introdotti dalla presente revisione dell'OSOAn. I concimi autorizzati già in commercio non contengono costituenti che rendono il prodotto non commestibile per gli animali. Un termine di due anni consente ai produttori di modificare la composizione dei concimi in modo che soddisfatti i nuovi requisiti dell'OSOAn. Alla sua scadenza, questi concimi non soddisferanno più i requisiti legali e, di conseguenza, le relative autorizzazioni non saranno più valide.

⁷ V. nota a piè di pagina 1.

Allegato 1a

Nell'allegato 1a viene aggiunto un nuovo numero 6, che elenca gli alimenti per animali e i concimi che hanno raggiunto il punto finale. Per questi alimenti per animali e concimi un deflusso nella mangiatoia è considerato molto improbabile nella pratica. In linea con la normativa UE, il punto finale per i substrati di coltura pronti per la vendita è stato recentemente inserito nel numero 6 lettera b. Al numero 6 lettera c è introdotto un rimando al regolamento delegato (UE) 2023/1605⁸, con il quale vengono inseriti ulteriori punti finali per determinati concimi. Si tratta di punti finali per i concimi e gli ammendanti contenenti alcuni prodotti derivati delle categorie 2 e 3.

Allegato 1b

In futuro l'allegato 1b sarà suddiviso in tre sezioni. Il numero 1 elenca gli stabilimenti e gli impianti che necessitano di un'autorizzazione per l'eliminazione da parte del veterinario cantonale conformemente all'articolo 11. I numeri 2 e 3 definiscono gli stabilimenti che, oltre alle registrazioni e alle autorizzazioni previste dal diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali o l'OSOAn, necessitano di una registrazione o di un'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» (v. commento agli art. 11, 32d e 32e).

Allegato 2

L'articolo 32j capoverso 1 viene aggiunto al rimando tra parentesi.

Allegato 3 n. 237

Viene introdotto il nuovo numero 237 secondo cui non si possono applicare i requisiti di cui ai numeri 231–236 agli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che utilizzano resti alimentari miscelati provenienti da economie domestiche private che sono stati miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica e nella cui area vi è un'azienda detentrica di animali (v. art. 2^{bis} lett. c). Dato che il rischio è da ricondurre al fatto che gli animali che si trovano nell'area ingeriscono sostanze indesiderate, devono applicarsi le misure di biosicurezza e di separazione di cui al numero 24.

Allegato 4 n. 11 lett. e e 33, parte introduttiva

Nel numero 11 lettera e vengono incluse nuove prescrizioni per l'identificazione dei concimi. In linea con il diritto UE, servono a ridurre il rischio che gli animali da reddito ingeriscano tali concimi. Nel numero 3 viene aggiornato il rimando all'articolo 33a capoverso 3.

Allegato 5 n. 301 lett. a, 31b, 37, 394–397

Vengono integrati o precisati i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

Numero 301 lettera a: è stato aggiornato il rimando al diritto dell'UE.

Numero 31b: in linea con la normativa europea, in futuro le uova e i prodotti a base di uova dovranno essere sottoposti a un trattamento termico (igienizzati) prima di essere somministrati.

Numero 37: l'espressione tedesca «Futter für Heimtiere» è sostituita dalla nuova definizione «Heimtierfutter» secondo l'articolo 3.

Numero 372: in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 (all. XIII cap. II cpv. 3 lett. b n. iv), trattamenti come l'essiccazione o la fermentazione devono essere autorizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia se non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

Numero 381: in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011, i grassi fusi sono stati aggiunti alla deroga prevista per i prodotti derivati di cui devono essere prelevati campioni per provare che adempiono alle norme microbiologiche.

Numero 394: in linea con la normativa europea, per il trattamento termico di zoccoli e corna ai fini della fabbricazione di concimi è prescritta una temperatura di 80 °C (anziché 70 °C). In questo modo si garantisce che i prodotti non rappresentino un rischio epizootico.

Numero 395: in linea con la normativa europea, il «liquame» è considerato «trasformato» dopo essere stato sottoposto a trattamento termico a 70 °C per almeno 60 minuti.

Numero 396: in linea con la normativa europea (all. XI cap. I sez. 2 del regolamento [UE] n. 142/2011), il frass utilizzato come concime deve essere sottoposto a trattamento termico per almeno 60 minuti a una temperatura di almeno 70 °C. L'obiettivo è evitare la fuga di insetti vivi e prevenire possibili rischi per la salute non ancora del tutto noti.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1.

1 Ripercussioni

1.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

A seguito della presente modifica si prevede un certo onere supplementare per la Confederazione e i Cantoni in qualità di organi esecutivi competenti.

Le nuove possibilità di somministrare proteine animali agli animali da reddito richiedono la registrazione o un'autorizzazione da parte del controllo ufficiale degli alimenti per animali o del Cantone e sono legate a misure di sicurezza che devono essere sorvegliate da queste autorità. L'onere supplementare dipenderà dalla misura in cui le nuove possibilità di somministrazione saranno utilizzate nella pratica. Si stima che per il controllo ufficiale degli alimenti per animali saranno necessari 0,5 equivalenti a tempo pieno; le risorse necessarie saranno finanziate mediante la riscossione di emolumenti. Il previsto onere supplementare per i Cantoni è giustificato, poiché le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE (v. commento al n. 2) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l'UE. Le modifiche servono inoltre a prevenire efficacemente le epizootie e contribuiscono a mantenere o migliorare il livello di salute degli animali in Svizzera e a ridurre i danni arrecati all'economia del Paese da eventuali focolai epizootici.

L'USAV dovrà sostenere un certo onere supplementare in quanto è l'organo responsabile delle nuove autorizzazioni (ad es. per esperimenti in materia di alimentazione). Inoltre, inizialmente vi sarà un onere amministrativo per la preparazione degli aiuti all'esecuzione, l'assistenza all'elaborazione dei piani del settore ecc. Eventuali oneri supplementari per l'USAV possono essere compensati internamente nell'ambito del bilancio ordinario.

1.2 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

L'utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito ha senso dal punto di vista ecologico, poiché rientra in una logica di economia circolare e permette di ridurre al minimo le perdite di nutrienti. Inoltre, l'allentamento dei requisiti per il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale consente alle aziende interessate di intraprendere ulteriori attività commerciali. Soltanto il futuro potrà chiarire in quale misura, in queste condizioni quadro, le proteine animali possano sostituire nella pratica altri vettori proteici, come i prodotti di soia importati.

Nonostante l'allentamento della regolamentazione, grazie alla liberalizzazione soltanto limitata delle possibilità di riciclaggio (esclusivamente proteine animali della categoria 3 a determinati non ruminanti) e alle severe condizioni di separazione lungo la catena di produzione, non sussiste alcun pericolo per gli esseri umani e gli animali. La somministrazione di proteine animali delle categorie 1 e 2 a non ruminanti e delle categorie 1-3 a ruminanti rimane vietata. Tutti i materiali direttamente collegati alla trasmissione della BSE rientrano nella categoria 1 e devono essere inceneriti. In questo modo è garantita la tutela della salute pubblica.

2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Gli obblighi internazionali derivanti per la Svizzera dalla presente revisione sono da ricondurre essenzialmente all'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81; nel seguito denominato «Accordo agricolo»), all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21) e all'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito denominato «Accordo SPS»; RS 0.632.20, allegato 1A.4.).

- UE

Le modifiche dell'ordinanza proposte servono all'armonizzazione con il nuovo diritto europeo in materia di sanità animale ai fini del mantenimento dell'equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. L'aggiornamento dell'Allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale è attualmente in sospeso. Le modifiche proposte consentono, ad esempio, l'esportazione di sottoprodotti di origine animale riciclati separatamente a clienti negli Stati membri dell'UE, oppure anche l'importazione e l'utilizzo di «proteine animali trasformate» prodotte in tali Paesi e di alimenti per animali che le contengono. Le nuove disposizioni sono quindi compatibili con gli obblighi derivanti dall'Accordo agricolo bilaterale.

Nel quadro dei negoziati sul pacchetto Svizzera-UE, nel dicembre del 2024 la Svizzera e l'Unione europea hanno concluso un nuovo protocollo sulla sicurezza alimentare che amplia l'Accordo agricolo. Il protocollo prevede l'istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare tra Svizzera e UE che copre l'intera catena alimentare e include anche il commercio di animali e prodotti di origine animale, compresi gli alimenti di origine animale (spazio veterinario comune; attuale allegato 11). Se il protocollo sulla sicurezza alimentare entrerà in vigore, la legislazione aggiornata dell'UE in materia di salute animale si applicherà anche alla Svizzera, poiché gli atti normativi pertinenti dell'UE sono integrati nell'allegato 1 del protocollo sulla sicurezza alimentare. In tal caso, la OSOAn potrebbe essere abrogata.

- OMC

Il diritto commerciale mondiale (diritto OMC), in particolare il GATT e l'Accordo SPS che lo completa, si fonda sul principio della non discriminazione tra membri dell'OMC e costituisce, tra l'altro, la base per valutare la legittimità delle misure sanitarie e fitosanitarie nei singoli Stati membri.

Le misure sanitarie attualmente disciplinate nell'OSOAn comportano certamente ostacoli al commercio, ma finora erano necessarie per proteggere la salute degli esseri umani e degli animali. Le misure erano pertanto giustificate ai sensi del GATT e dell'Accordo SPS. Grazie alle nuove conoscenze scientifiche nel settore dell'alimentazione animale, le attuali misure sanitarie non sono più necessarie e possono essere allentate. Di conseguenza, il commercio internazionale nel settore degli alimenti contenenti proteine animali è liberalizzato e gli ostacoli al commercio vengono ridotti. La presente revisione è quindi compatibile con gli obblighi derivanti dal GATT e dall'Accordo SPS.

Allegati: Progetto